



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Divisione 4

Prot. R.U.

- Agli Uffici Trasporti ad Impianti Fissi
Loro Sedi
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Ufficio Trasporti funiviari
Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago, 3
39100 Bolzano (BZ)
PEC: seilbahnen.funivie@pec.prov.bz.it
- Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Impianti a Fune
Via Giuseppe Giusti, 40
38122 Trento (TN)
PEC: sif@pec.provincia.tn.it
- Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione
territoriale, lavori pubblici ed edilizia
Servizio mobilità
Via Giulia 75/1
34126 Trieste (TS)
PEC: territorio@certregione.fvg.it
- Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Turismo, Commercio e Trasporti
Serv. Infrastrutture Funiviarie
Loc. Autoporto, 32
11020 Pollein (Aosta)
PEC: trasporti@pec.regione.vda.it
- All' A.C.I.F.
Associazione Costruttori Impianti a Fune
Via Del Macello, 57
39100 Bolzano (BZ)
PEC: piergiorgio.graziano@ingpec.eu
- All' A.N.I.T.I.F.
Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti a Fune -
Via Colz, 85
39030 La Villa in Badia - Bolzano (BZ)
PEC: sergio.tiezza@cert.ingbz.it

All' A.N.E.F.
Associazione Nazionale Esercenti Funiviari
Casella Postale 8172
Via Suzzara, 19
I-00188 Roma (RM)
PEC: piergiacomo.giuppani@ingpec.eu

A FEDERFUNI Italia
Via Bonardo Stringher, 36
00191 Roma (RM)
e-mail: marco.rinaldi@ingpec.eu

Oggetto: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 dicembre 2015 n. 203, (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 296 del 21.12.2015) entrato in vigore il 22 dicembre 2015 – Chiarimenti.

Si fa riferimento a richieste di chiarimenti pervenute relativamente all'oggetto per rappresentare quanto segue.

La Legge 11 novembre 2014, n. 164, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, presenta in allegato l'art. 31-bis che ha stabilito che i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, relativi alla scadenza di "vita tecnica" complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Detto decreto ministeriale del 1 dicembre 2015, è entrato in vigore il 22 dicembre 2015 (D.M. 203/2015) e dà applicazione al dettato legislativo prevedendo che, alla scadenza della "vita tecnica" degli impianti a fune, la prosecuzione all'esercizio pubblico degli stessi, è possibile a condizione che i medesimi impianti risultino positivi alle verifiche e prove di cui al paragrafo 2.5 del decreto medesimo.

Naturalmente restano valide le disposizioni esistenti riguardo il regime di proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, che danno la possibilità agli esercenti funiviari di richiedere la proroga dei termini di scadenza della "vita tecnica" degli impianti, nel caso che gli stessi vengano rinnovati o sostituiti.

Gli impianti che oggi si trovano in regime di proroga ai sensi della predetta Legge 388/2000, concessa antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 203/2015 e secondo le modalità previste dal D.D. 17 aprile 2012, possono proseguire in tale regime di proroga finalizzata al rinnovo o alla sostituzione dell'impianto.

Qualora gli esercenti di detti impianti, che hanno in corso il regime di proroga concesso ai sensi del D.D. 17 aprile 2012 e prima dell'entrata in vigore del DM 203/2015, non intendano più procedere al rinnovo o alla sostituzione dell'impianto, ma di usufruire del prolungamento della vita tecnica ai sensi del citato art. 31 bis della Legge 164/2014, dovranno presentare - entro la prima scadenza di proroga annuale utile tra quelle previste all'art. 3 del D.D. 17 aprile 2012 - apposita istanza ai sensi del D.D. 7 gennaio 2016, n.1.

Ovviamente tutte le istanze di richiesta di proroga o di prolungamento di "vita tecnica", debbono essere presentate nei termini previsti dai provvedimenti ministeriali vigenti e, in ogni caso, prima della scadenza prevista.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing.  Virginio Di Giambattista)

IL DIRETTORE DELLA DIV. 4
Ing.  Marcello Paolucci